

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale
per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
Servizio Polizia Stradale - Div. II

Prot. n. 300/A/55042/110/26

Roma, 17 agosto 1998

OGGETTO: Art. 17 commi 132 e 133 della legge 15.5.1997.

Personale addetto all'accertamento delle violazioni in materia di sosta. Precisazioni.

I numerosi quesiti pervenuti nella prima fase di applicazione della normativa di cui all'oggetto, rendono necessario precisare alcuni aspetti della regolamentazione dell'attività del personale addetto all'accertamento di violazioni in materia di sosta della quale si sono fornite direttive con la circolare n. 300/A/26467/110/26 del 25.9.1997 .

In particolare si sono poste alcune questioni che riguardano l'ambito di competenza del personale che dipende da imprese concessionarie di parcheggi nonché le procedure di riscossione e gestione dei verbali da questi redatti.

Anche sulla base delle risultanze di un incontro tenutosi presso il Ministero dei Lavori Pubblici a cui hanno partecipato rappresentanti dell'ANCI ed in stretta collaborazione con l'Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale della Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale, allo scopo di dare risposta ai quesiti pervenuti, si forniscono le seguenti indicazioni:

a) **Possibilità di compiere accertamenti in aree di sosta regolamentata senza pagamento o custodia.** Secondo l'art. 17 c. 132 della legge n. 127/97 , la possibilità di conferire funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta al personale dipendente dalle imprese di gestione dei parcheggi è subordinata alla circostanza che l'area sia stata oggetto di concessione.

I limiti della concessione sono chiaramente indicati nel comma 8 dell'art. 7 C.d.S. . Come si è precisato nella citata nota n. 300/A/26467/110/26 del 25.9.1997 , peraltro, il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree concesse solo a condizione che queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione del parcheggio in concessione. Solo per queste situazioni sembra, perciò, potersi prescindere dal rapporto rigoroso che lega il personale operante all'area in concessione alla società da cui dipendono.

b) **Procedure successive all'accertamento delle violazioni e riscossione dei proventi relativi.** Come è stato precisato nella circolare n. 300/A/26467/110/26 sopra citata, l'art. 17 c. 132 della legge n. 127/97 ha stabilito che la procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici o dei comandi della Polizia Municipale. Ciò significa che i verbali di accertamento redatti dal personale delle imprese di gestione dei parcheggi devono essere trattati alla stessa stregua degli atti corrispondenti realizzati dal personale della Polizia Municipale a cui, peraltro i predetti verbali

immediatamente dopo la loro redazione sono trasmessi. La Polizia Municipale cura, infatti, tutte le fasi successive alla redazione, compresa la notificazione e la verifica del corretto pagamento delle somme corrisposte dai trasgressori. Le disposizioni dell'art. 17 c. 132 della richiamata legge n. 127/97 perciò, devono essere intese nel senso che la riscossione dei proventi degli illeciti amministrativi accertati deve essere effettuata dagli uffici o comandi di Polizia Municipale in modo che i proventi stessi possano confluire direttamente, come previsto dall'art. 208 comma 1 C.d.S. , alle casse dei comuni per alimentare le attività istituzionali secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 208 C.d.S. .

Gli uffici in indirizzo vorranno estendere il contenuto della presente a tutti gli Enti locali interessati per garantire un'uniforme applicazione della normativa adeguandosi, anche in sede di eventuale contenzioso, alle indicazioni di cui sopra.

PEL MINISTRO